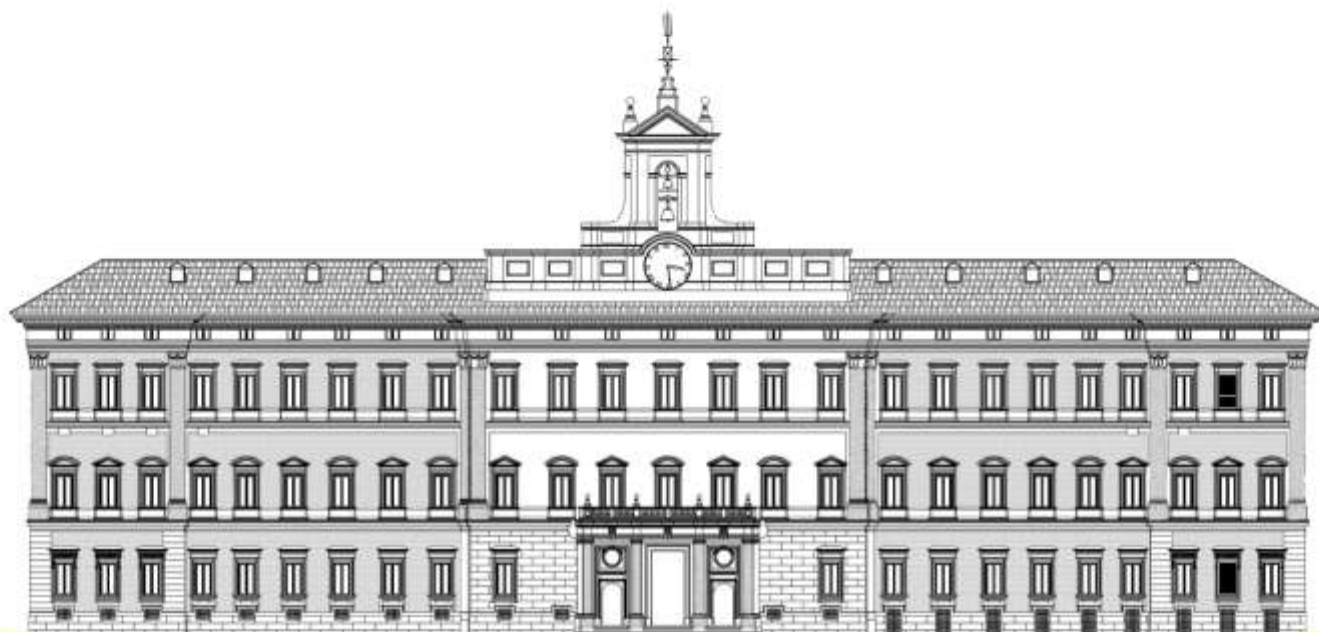




Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA



Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2328

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Approvato al Senato - A.S. 1335)

(Nuovo testo)

N. 94 – 29 giugno 2022



Camera dei deputati

XVIII LEGISLATURA

Analisi degli effetti finanziari

A.C. 2328

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

(Approvato al Senato - A.S. 1335)

(Nuovo testo)

N. 94 – 29 giugno 2022

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO – Servizio Responsabile

☎ 066760-2174 / 066760-9455 – ✉ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 – ✉ com_bilancio@camera.it

INDICE

PREMESSA	- 3 -
ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI.....	- 3 -
ARTICOLO 1	- 3 -
CONTRASTO DEL BRACCONAGGIO ITTICO NELLE ACQUE INTERNE.....	- 3 -

Informazioni sul provvedimento

A.C.	2328
Titolo:	Modifiche all'articolo 40 della legge 28 luglio 2016, n. 154, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne
Iniziativa:	parlamentare
Relazione tecnica:	assente
Relatore per la Commissione di merito:	Liuni
Gruppo:	Lega
Commissione competente:	XIII Commissione (Agricoltura)

PREMESSA

Il progetto di legge, nel testo approvato dalla Commissione di merito, reca modifiche all'art. 40, della legge n. 154/2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne.

Il provvedimento, d'iniziativa parlamentare e già approvato al Senato (AS 1335), non è corredato di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni che presentano profili di carattere finanziario.

ANALISI DEGLI EFFETTI FINANZIARI

ARTICOLO 1

Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne

La norma reca specifiche modifiche all'art. 40 della legge n. 154/2016, in materia di contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne. Rispetto a quanto previsto a normativa vigente, il divieto di tale pratica non viene più disciplinato con riguardo alla generalità delle acque interne (fiumi, laghi, acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi) bensì in modo differenziato con riferimento: ai laghi indicati dall'allegato 1 al testo del provvedimento, alle acque salse, salmastre e lagunari (nuovo comma 2 dell'art. 40), e ai fiumi, ai laghi non inclusi nel suddetto allegato 1 e alle acque dolci (nuovi commi 2-*bis*, 2-*ter* e 2-*quater* del medesimo art. 40). A tale divieto corrisponde un quadro sanzionatorio che conferma quello vigente.

La norma, in particolare, sostituisce con un nuovo testo il comma 6 del suddetto art. 40, che disciplina il sequestro e la confisca dei prodotti del pescato, dei natanti, dei mezzi di trasporto e degli strumenti utilizzati in violazione del divieto di bracconaggio ittico in acque interne. Rispetto al testo originario della disposizione, viene confermata complessivamente la disciplina vigente, precisando che la già prevista reimmissione nei corsi d'acqua del pescato ancora vivo sia attuata, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica [comma 1, lett. c), cpv. comma 6].

Viene, inoltre, introdotto il nuovo comma 7-*bis*, in base al quale all'accertamento della violazione del summenzionato divieto concorrono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, le guardie addette alla vigilanza dei parchi nazionali e regionali e le guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale riconosciute, ai sensi delle leggi vigenti, dalle Regioni e dagli enti locali [comma 1, lett. c), cpv. comma 7-*bis*].

In merito ai profili di quantificazione andrebbero acquisiti dal Governo elementi di valutazione che consentano di verificare l'effettività delle clausole di neutralità finanziaria di cui è corredato il testo: ciò con particolare riguardo alla possibilità di svolgere senza nuovi oneri i compiti di accertamento della violazione del divieto di bracconaggio ittico nelle acque interne attribuiti ai guardia parco e alle guardie volontarie delle associazioni di protezione ambientale [comma 1, lett. c), cpv. comma 7-*bis*], nonché di dare attuazione in condizioni di neutralità alla previsione relativa alla reimmissione nei corsi d'acqua del materiale ittico ancora vivo di cui sia stata accertata la provenienza da attività di bracconaggio nelle acque interne [comma 1, lett. c), cpv. comma 6].